REGOLAMENTO (CEE) N. 860/77 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1977

recante sospensione temporanea delle gare previste dal regolamento (CEE) n. 79/75, relativo alla vendita di carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 79/75 della Commissione, del 14 gennaio 1975 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3109/76 (4), prevede la vendita, mediante gare periodiche, di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento;

considerando che, dato lo sviluppo stagionale dei prezzi di mercato di tali carni, appare opportuno sospendere temporaneamente la loro vendita mediante gare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nei mesi di giugno, luglio e agosto 1977, le gare di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 79/75 sono sospese.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 10 del 15. 1. 1975, pag. 9.
(4) GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 23.